

Parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Jozef Grundza

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d, della decisione quadro ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità si reputa soddisfatta soltanto quando i fatti cui si riferisce la decisione da riconoscere costituiscano in concreto, ossia in base a una valutazione concreta della fattispecie, un reato (indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla sua denominazione) anche ai sensi della legge dello Stato dell'esecuzione, o se per soddisfare tale condizione sia sufficiente che la fattispecie costituisca generalmente (in abstracto) un reato anche ai sensi della legge dello Stato dell'esecuzione.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327, pag. 27).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern (Germania) il
16 giugno 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg**

(Causa C-292/15)

(2015/C 294/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Südbayern

Parti

Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH

Resistenti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se a una procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 ⁽¹⁾, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE ⁽²⁾ o con la direttiva 2014/24/UE ⁽³⁾, si applichino, in linea di principio, le sole disposizioni di tali direttive, non trovando quindi applicazione le norme del regolamento (CE) n. 1370/2007 che derogano alle menzionate direttive.
- 2) Se, di conseguenza, l'ammissibilità del subappalto in una procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, sia disciplinata esclusivamente dalle regole elaborate dalla Corte di giustizia in relazione alla direttiva 2014/18/UE e dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, oppure se, in deroga ad esse, un'amministrazione aggiudicatrice, anche in una siffatta procedura di aggiudicazione, possa imporre agli offerenti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007, una quota percentuale di fornitura diretta (commisurata ai chilometri tabellari).

- 3) Se, in caso di applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007 alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, l'amministrazione aggiudicatrice sia libera di definire, alla luce del considerando 19 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la quota di fornitura diretta, con la conseguenza che risulti giustificabile la prescrizione, da parte dell'ente aggiudicatore, di una quota di fornitura diretta del 70 %, commisurata ai chilometri tabellari.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).
- ⁽²⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
- ⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Søg og Handelsretten (Danimarca) il 18 giugno 2015 — Ferring Lægemedler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V./Orifarm A/S

(Causa C-297/15)

(2015/C 294/42)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Søg og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Ferring Lægemedler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V.

Resistente: Orifarm A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e la pertinente giurisprudenza debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può legittimamente opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo, qualora l'importatore abbia riconfezionato il medicinale in una nuova confezione esterna e riapposto il marchio in una situazione in cui il titolare del marchio commercializza il medicinale nello stesso formato e in confezioni delle stesse dimensioni in tutti i paesi del SEE in cui viene venduto.
- 2) Se la risposta alla prima questione sia diversa qualora il titolare del marchio abbia commercializzato il medicinale in confezioni di due diverse dimensioni (da 10 pezzi e da un pezzo) sia nel paese di esportazione sia nel paese di importazione e l'importatore abbia acquistato confezioni da 10 pezzi nel paese di esportazione e riconfezionato il prodotto in confezioni da un pezzo, su cui il marchio è stato riapposto prima della commercializzazione nel paese di importazione.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 19 giugno 2015 — Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes

(Causa C-300/15)

(2015/C 294/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif